

**IVA****Componenti per la costruzione di impianti fotovoltaici con Iva al 10%**

di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

## L'IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI A SEGUITO DELLE MODIFICHE COMUNITARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Trova applicazione l'**aliquota Iva del 10%** nell'ambito delle **cessioni di componenti finiti** per la realizzazione dell'**impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile**, indipendentemente dalla **qualità** del soggetto beneficiario e dal suo **ruolo** nella fase di commercializzazione del bene.

È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 11690**, depositata ieri, **5 maggio**.

Il caso riguarda una società raggiunta da un **avviso di accertamento** per il **recupero della maggiore Iva** richiesta dall'Agenzia delle entrate in relazione ad un'operazione di **cessione di moduli fotovoltaici**.

A seguito del ricorso proposto dalla società, l'**Agenzia delle entrate** risultava **soccombente** in entrambi i gradi di giudizio e la questione giungeva quindi dinanzi alla **Corte di Cassazione**.

Anche la **Corte di Cassazione**, però, ha **avallato il comportamento della società contribuente**, confermando quindi l'**applicabilità dell'aliquota Iva del 10%**.

L'**Agenzia delle entrate**, invero, contestava il fatto che il contribuente **non avesse fornito prova** che le cessioni erano intervenute **nell'ultima fase di commercializzazione dei beni**, e, quindi, in favore degli utilizzatori finali.

Tale contestazione, è però risultata **infondata**.

La **tabella A, Parte III, al n. 127-quinquies**, richiama, tra gli altri, gli "**impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica**".

Il successivo **numero 127-sexies**, invece, riconosce l'applicabilità dell'aliquota agevolata del **10%** alle cessioni di “*beni, escluse materie prime e semi lavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies*”.

Alla luce della formulazione letterale delle norme, dunque, deve ritenersi che **l'aliquota agevolata del 10%** possa trovare applicazione nell'ambito di **tutte le cessioni aventi ad oggetto impianti idonei a produrre energia**, indipendentemente dalle caratteristiche degli impianti stessi.

Sul punto merita di essere ricordato che l'Agenzia delle entrate, con la sua [risoluzione 269/E/2007](#) aveva **circoscritto l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta** di cui al n. 127-sexies ai **soli beni finiti** effettivamente utilizzati per la costruzione degli impianti di cui al n. 127-quinquies. Ovvero, a beni:

1. per i quali il **processo produttivo si sia già compiuto** e che, come tali, si trovino nell'ultima fase di commercializzazione,
2. **acquistati per essere direttamente impiegati per la costruzione dell'impianto.**

Pertanto, la norma di cui al **n. 127-sexies**, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, doveva essere interpretata nel senso che “*alla cessione dei beni finiti* (ovvero dei beni diversi sia dalle materie prime che dai semilavorati), forniti tra l'altro per **la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica** da fonte solare-fotovoltaica o eolica, è applicabile **l'aliquota Iva ridotta del 10 per cento** esclusivamente se detti beni sono **acquistati da soggetti che rilasciano, sotto la propria responsabilità, un'apposita dichiarazione** al cedente dalla quale risulti che i beni acquistati sono **destinati ad essere impiegati per l'installazione o costruzione degli impianti in argomento**”.

L'attività del cessionario, dunque, **sempre secondo l'interpretazione offerta dall'Agenzia delle entrate**, assumeva rilievo, ragion per cui il beneficio non avrebbe potuto essere riconosciuto nel caso di **cessione a un soggetto operante nelle fasi intermedie di commercializzazione** (come, ad esempio, nel caso dei distributori/grossisti).

Di diverso avviso si era invece mostrata la Corte di Cassazione, già nel **2019**, quando aveva evidenziato, con la sua **pronuncia n. 7788/2019** che “*il regime agevolativo previsto al n. 127-sexies richiede unicamente che i componenti finiti siano concretamente adoperati per la realizzazione dell'impianto, dell'opera o dell'edificio, senza che rilevi la qualità del soggetto beneficiario e il suo ruolo nella fase di commercializzazione del bene e l'immediatezza dell'utilizzo nella realizzazione dell'impianto*”.

L'aliquota del **10%** può essere dunque **negata** soltanto nel caso in cui **non sia provata la destinazione dei beni alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile**.